



CORTE DI APPELLO DI LECCE
UFFICIO UNICO

— **IL DIRIGENTE** —
Aldo PETRELLI

Via Calabria n. 5 – 73100 Lecce
Tel. 0832/305216 Fax 0832/241021
petrelli.aldo@tin.it

Lecce 14.11.2002

Prot. n. 67/D/02

Rif. n. 974/P

➤ MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFF. VI

➤ PRESIDENZA CORTE DI APPELLO – LECCE

E p. c. UFF. CONTABILITA' “ “

PERCENTUALE ex art. 122 del D.P.R.1229/1959
Applicazione del CCNL relativo alle norme di raccordo per gli Ufficiali Giudiziari

Il sottoscritto è a conoscenza, per essere stato direttamente interpellato, che presso l'ufficio contabilità della Corte di Appello di Lecce, come del resto in tutti gli uffici delle altre Corti d'Appello d'Italia, in ottemperanza a quanto stabilito con nota ministeriale prot. n. 6/1765/03-1/C.A (Corte Appello Lecce prot. n. 974/P del 29 giugno 2002) si sta organizzando ex novo il servizio relativo alla corresponsione della percentuale.

A parere dello scrivente è indispensabile che l'Amministrazione, con una nota chiarificatrice sull'argomento, che prevenga il sorgere di contestazioni sul modo di procedere e sui criteri che determinano o meno l'attribuzione di detto emolumento, stabilisca alcuni punti fermi, e predisponga uno stampato (da utilizzare obbligatoriamente in tutti gli Uffici) che aiuti a rilevare i dati in modo chiaro ed uniforme su tutto il territorio nazionale (questo già accade ai fini statistici con la Direzione Generale di Statistica – vedi modello M.Unep).

La problematica che oggi si pone, e per cui si chiede espressamente l'intervento chiarificatrice dell'Amministrazione, è la seguente:

- L'art. 6 del CCNL, relativo alle norme di raccordo per gli Ufficiali Giudiziari, in merito alla “percentuale” prevista dall'art. 122, comma 2, del D.P.R.1229/1959, con decorrenza dal 2° bimestre 2002, ha innovato il precedente sistema di distribuzione di detto elemento retributivo, disponendo che:

- la percentuale “viene distribuita su base nazionale tra tutti gli ufficiali giudiziari dell'ufficio inquadrati nella posizione economica B3 e nelle posizioni economiche dell'area C, tenendo conto sia dei parametri ottenuti rapportando gli stipendi tabellari delle singole posizioni economiche allo stipendio tabellare della posizione economica B3, **sia della presenza in servizio**”;
- In precedenza la Direzione Generale degli Affari Civili presso il Ministero della Giustizia, a seguito di numerosi quesiti posti dai Dirigenti UNEP sulla interpretazione dell'articolo 140 dell'Ordinamento, aveva espresso più volte il proprio orientamento in merito alla voce “*partecipanti al riparto*” ed al significato dell'espressione «*effettivo servizio nell'ultimo giorno del bimestre*»; aveva di fatto, ed a più riprese, chiarito che la “percentuale”
 - Compete all'Ufficiale Giudiziario
 - assente per ferie;
 - assente per congedo di maternità (ast. obbligatoria art.4 Legge n. 1204/1971);
 - assente ai sensi dell' art. 18 del CCNL;
 - assente per permesso sindacale; permessi di studio;
 - assente per funzioni ispettive;
 - assente perché comandato, assegnato o distaccato al Ministero;
 - Non compete all'Ufficiale Giudiziario
 - assente per malattia (anche dovuta ad infortunio dipendente da causa di servizio);
 - assente per congedo parentale (ast. facoltativa - art. 7 Legge n. 1204/1971);
 - assente per sciopero;
- Si chiede di sapere se detta interpretazione viene confermata anche oggi, che non si parla più di “*effettivo servizio*” nell'ultimo giorno del bimestre, ma di “*presenza in servizio*” nel bimestre di riferimento (premiando in tal modo l'originario carattere incentivante di detta indennità); oppure si vuol accedere al concetto più ampio di “*effettiva presenza in servizio*” legato alla norma contrattuale che ne attribuisce la percezione con gli stessi limiti e presupposti previsti per la corresponsione dell'Indennità di Amministrazione;
- Si chiede di sapere con chiarezza cosa accadrà in caso di “applicazione” in più uffici (varrà sempre il “cumulo” previsto dal 2° comma dell'art. 140 del D.P.R.1229/1959-?)
- Si chiede di sapere se continua ad essere valida la disposizione che prevede “*l'accantonamento delle somme*” durante l'eventuale “*sospensione cautelare dal servizio*”;

Questi ed altri interrogativi sull'argomento (che non sembra abbiano già trovato una risposta) meritano una chiara ed urgente soluzione: tutto questo è necessario per uniformare l'applicazione della norma su tutto il territorio nazionale, e per evitare che ogni ufficio, soprattutto in fase di comunicazione dei dati alle singole Corti di Appello (*elenco degli ufficiali Giudiziari in servizio nel bimestre presso i singoli Uffici Nep del distretto*), sia una piccola repubblica a se stante.

Si è convinti che una normativa chiara (soprattutto quando si parla di ripartizione, tra i dipendenti, di somme di denaro) aiuti ad evitare inutili diatribe, contestazioni ed opposizioni ai verbali di riparto.

Si è pure convinti che, riguardo alla percezione della percentuale, nulla sarà più come prima e che il malcontento, per questo ed altri problemi irrisolti, continuerà a serpeggiare tra i dipendenti, ma si è oltremodo certi che la chiarezza sull'applicazione di una normativa, soprattutto quando si parla di competenze spettanti al personale, migliora la vivibilità all'interno degli uffici.

In fede e con osservanza.

IL DIRIGENTE
Aldo Petrelli